



LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE I CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. Giulio De Simone Presidente rel.

Dott. Andrea Riccucci Consigliere

Dott. Domenico Paparo Consigliere

ha pronunciato il seguente

decreto

nella causa civile iscritta al n. 225/2014 del ruolo generale della volontaria
giurisdizione di questa Corte e vertente tra

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto

RECLAMANTE

e 

Stefano Bucci e Giuseppe Chigiotti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio
Bocchini e Fabiana Di Vincenzo

RESISTENTI

nonché

Ministero dell'Interno e Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze

INTERVENUTI

nonché

Rete Lenford, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Vergelli

INTERVENUTA



Oggetto: stato civile.

Ritenuto, in via pregiudiziale, che l'interesse che legittima l'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti (art. 105, comma 2, c.p.c.), quale quello dispiegato nel caso concreto dall'associazione denominata Rete Lenford deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere, anche solo in via indiretta o riflessa, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa. Non ravvisandosi nella specie siffatto interesse va accolta la richiesta del P.G. e dichiarato inammissibile l'intervento.

Ritenuto, in via preliminare, che l'attività di tenuta dei registri dello stato civile costituisca prerogativa statale, svolta in via delegata secondo l'espressa previsione dell'art. 1 comma II del D.P.R. 396/2000: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile." Persiste dunque un potere di sovraordinazione dell'amministrazione dello Stato rispetto all'attività svolta dal sindaco in siffatta materia, così come previsto dall'art. 9 del cennato D.P.R. 396/2000 e puntualizzato dalla costante giurisprudenza della corte di legittimità (da ultimo, Cass. Civ. Sez. unite, n. 21658/2009). Nel caso concreto, il ricorso che gli interessati hanno proposto avverso il diniego dell'ufficiale dello stato civile è stato indirizzato non già al sindaco (che, come la giurisprudenza menzionata dagli stessi resistenti ha affermato, ne sarebbe stato legittimo destinatario ed avrebbe assunto la parte di contraddittore quale delegato del governo) ma al Comune, sia pure in persona del sindaco, così da pretermettere dalla controversia quella parte necessaria che è costituita, come s'è detto, dall'autorità statale. Né questa

66




lacuna è stata sanata dalla successiva, eventuale costituzione in giudizio del sindaco, che avrebbe in ipotesi potuto comparire nella propria veste di delegato governativo: dal verbale dell'udienza tenutasi avanti al Tribunale di Grosseto risulta che nessuno è comparso per il sindaco (e neppure per il Comune). Si è dunque verificata quella situazione che, prevista dall'art. 354 c.p.c., impone la rimessione della causa al primo giudice. I resistenti Bucci e Chigiotti dovranno rifondere allo Stato le spese del presente grado, che sono liquidate in complessivi € 3.900,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.280,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara la nullità del decreto impugnato e rimette le parti avanti al Tribunale di Grosseto. Condanna i resistenti Bucci e Chigiotti, in solido tra loro, a rifondere all'Amministrazione dello Stato le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 3.900,00, oltre accessori di legge.

Firenze 19 settembre 2014.

Il Presidente

Giulio De Simone

Depositato in Cancelleria
oggi 23-09-2014

Il Cancelliere
CANCELLIERE
Marina Marocci
